

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CG

La Commissione Federale di Garanzia, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 25 ottobre 2017, avente per oggetto:

RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ED EX ART. 8, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PROPOSTA DALL'AVV. MANOLO IENGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA DI CUI AL C.U. N. 10/CG DEL 13 GIUGNO 2017.

Con impugnazione per revocazione, datata 11 luglio 2017 e pervenuta il 12 luglio 2017, l'avv. Manolo Iengo ha proposto gravame contro la decisione della Commissione Federale di Garanzia emessa il 13 giugno 2017, con la quale gli era stata inflitta la sospensione dalle funzioni di Sostituto Procuratore Federale per la durata di mesi dieci.

Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento di disciplina dei componenti gli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione (pubblicato il 26 maggio 2008), che stabilisce che "il procedimento si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento". A sostegno della richiesta di revocazione della decisione adottata dalla Commissione Federale di Garanzia, l'avv. Iengo rileva che all'atto di deferimento, datato 26.04.2016 e notificato all'incolpato in pari data, aveva fatto seguito la fissazione dell'udienza, notificata il 5 aprile 2017 e tenuta il 26 aprile 2017. La successione delle date mostra come l'udienza sarebbe stata fissata e tenuta ben oltre i sei mesi dal deferimento, e pertanto il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. A questo motivo di ricorso, enunciato dal ricorrente come "preliminare ed assorbente", seguono ulteriori doglianze per asserita illegittimità del provvedimento di condanna e la riproposizione le questioni di merito già sottoposte al giudizio della Commissione Federale di Garanzia.

La Commissione rileva preliminarmente che il ricorso per revocazione si può ritenere tempestivo, essendo stato presentato entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento gravato, nel quale non è stata deliberata in alcun modo la questione, neppure sollevata, della estinzione o meno del procedimento, mentre il riferimento alle date della decisione assunta in merito al provvedimento esaminato nella seduta del 16 aprile 2017 e della data del deferimento (26 aprile 2016).

Il Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, nel disciplinare il procedimento disciplinare, prevede espressamente che "il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla data di comunicazione del deferimento" (art. 7, n. 4), stabilendo un effetto direttamente ed immediatamente collegato allo spirare del termine, sicché

non si può che prendere atto della estinzione del procedimento e dichiararla. Ciò preclude, indipendentemente dalla valutazione della loro ammissibilità, ogni esame degli altri motivi enunciati nel ricorso.

P.Q.M.

La Commissione di Garanzia revoca la decisione assunta nel procedimento esaminato nella seduta del 26 aprile 2017, in ordine al deferimento del Procuratore Federale a carico dell'avv. Manolo Iengo, (nota n. 1644.34/CG/Segr), e dichiara estinto il procedimento disciplinare.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2017

IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale de Lise)